

SEGNALAZIONE DEBITORI RECIDIVI

Nella nuova legge fallimentare, **identificati gli indici di insolvenza**: in caso di significativi e ripetuti ritardi nei pagamenti, i **creditori istituzionali** come l'Agenzia delle Entrate, l'agente della riscossione e l'Inps **dovranno segnalare l'impresa insolvente alla Camera di Commercio**.

COSA SUCCEDERÀ SE UN IMPRENDITORE NON PAGA I PROPRI DEBITI?

Non solo la sua crisi si spalma anche su altre aziende – i suoi fornitori, per l'esattezza – ma viene anche falsato il gioco della concorrenza poiché a questi è indirettamente consentito di vendere senza sostenere il peso dei costi. Insomma, un'impresa in perdita è un male sociale.

Sulla scorta di questa impostazione ideologica è stata ridisegnata la legge fallimentare, un regio decreto che, seppur con qualche modifica, tiene dal 1942.

Ora non si parlerà più di fallimento ma di «liquidazione giudiziale» e, all'interno del testo normativo, è anche accolta la famosa legge sul sovraindebitamento (anche chiamata «legge salva suicidi»), oggi completamente riformata.

La nuova legge fallimentare (d'ora in poi [Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza](#)) presenta una grossa **novità**: la fase di allerta preventiva e cioè un meccanismo che mira a dichiarare il fallimento dell'azienda prima che produca danni all'economia intorno a sé. Quindi: **debitori recidivi e segnalati**, ma *da chi?*

1. In primo luogo, da parte degli **organi interni alla società**: amministratori e/o organi di controllo (ragion per cui viene estesa la platea delle Srl obbligate alla nomina di sindaci e revisori contabili);
2. in secondo luogo, da parte dei **creditori pubblici qualificati** (quali Agenzia delle Entrate, Agenzia Entrate Riscossione e Inps);
3. inoltre, sarà istituito **un apposito organismo di composizione della crisi (Ocri) presso la Camera di Commercio** proprio con lo scopo di fare da “*gendarme*” e segnalare l'eventuale irreversibilità della crisi delle aziende, in modo da attivare immediatamente la procedura di «liquidazione giudiziale» (ex 'fallimento').

ADDIO FALLIMENTO

La prima novità del nuovo codice della crisi di impresa è di tipo concettuale. Viene abolito il termine fallimento che, in passato, ha generato non poche discriminazioni sociali. Vengono invece **introdotti i concetti di 'stato di crisi' e di 'stato di insolvenza'**.

La *crisi* viene definita come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

L'*insolvenza*, intesa come lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente i propri debiti, si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori.

LE MISURE D'ALLERTA

Per evitare che la crisi diventi conclamata e produca danni sull'economia reale del territorio, è previsto un sistema di incentivi (sia di natura patrimoniale, incidenti sulla composizione del debito, sia di responsabilità personale e penale) per chi si avvale della procedura di **emersione anticipata della crisi**. Al superamento di determinati parametri, l'imprenditore sarà obbligato a segnalare gli indizi di difficoltà finanziaria.

A tal fine sono precisati degli **indicatori della crisi**: squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, che possono incidere sulla sostenibilità dei debiti per l'esercizio in corso o per i sei mesi successivi e sulla continuità aziendale

Si terrà in questo modo conto dei **significativi e ripetuti ritardi nei pagamenti**, di durata diversa in rapporto alle diverse categorie di debiti.

Come detto, le **misure d'allerta**, devono essere **attuate dagli organi interni all'impresa**. In particolare, gli amministratori devono predisporre un'organizzazione tale da poter rilevare tempestivamente la crisi. Gli organi di controllo hanno l'obbligo a loro volta di verificare se sussiste l'equilibrio economico finanziario e di segnalare agli amministratori gli indizi di crisi rilevati. Quando gli amministratori ricevono la formale segnalazione dei sindaci devono indicare entro 30 giorni le soluzioni che intendono adottare e attuarle nel termine di ulteriori 60 giorni. Se questo non accade, i sindaci devono procedere alla segnalazione della situazione di crisi all'Ocri.

In caso di inadempienza dell'imprenditore e dell'organo di controllo, l'obbligo di comunicazione all'Ocri sarà effettuato da parte dei principali **creditori istituzionali** – quali l'**Agenzia delle Entrate**, l'**Inps** e gli **agenti della riscossione delle imposte** (se non lo faranno perderanno il proprio privilegio sul credito).

La segnalazione non avviene a discrezione del creditore, ma al superamento di determinati parametri:

- in caso di **debito Iva**, quando questo supera il 30% del volume d'affari dell'ultimo trimestre;
- in caso di **contributi previdenziali** quando vi è un ritardo di sei mesi per un ammontare pari alla metà di quelli maturati nell'anno precedente.

L'obbligo di segnalazione scatta, invece, per l'agente della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione o esattori locali) quando i crediti affidati, autodichiarati dall'impresa o accertati, superano un milione di euro.

L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (Ocri)

Presso ciascuna Camera di Commercio sarà istituito l'organismo di composizione della crisi d'impresa (Ocri) che dovrà **gestire la fase dell'allerta per tutte le imprese e l'eventuale procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle minori** (o imprese «sotto soglia»), ossia per le imprese con ricavi superiori ad €200.000 e debiti totali, anche non scaduti, superiori ad €500.000.

L'Ocri riceve le segnalazioni da parte degli organi dell'impresa o dei creditori istituzionali. Ricevuta la segnalazione, il referente dell'Ocri presso la Camera di Commercio nomina tre esperti, indicati dal presidente del Tribunale, dal presidente della Camera di Commercio e dalle associazioni di categoria, i quali entro 15 giorni devono acquisire informazioni e procedere all'audizione degli amministratori e dei sindaci.

L'Organismo si attiva, quindi, per sentire il debitore e gli organi di controllo societari, se esistenti: la cui convocazione e audizione dovrà avvenire in via riservata e confidenziale (i creditori non ne verranno a conoscenza per evitare il diffondersi di inutili allarmismi che potrebbero pregiudicare l'immagine commerciale dell'impresa).

In seguito, l'Ocri verifica che effettivamente sussista una situazione di crisi e in tal caso individua insieme ai rappresentanti dell'impresa le misure necessarie concedendo un termine per la loro attuazione.

Su istanza di chi rappresenta l'impresa può essere aperto un tavolo di trattativa con i creditori, della durata di 3 mesi per trovare un accordo scritto con lo scopo di risanare l'azienda. In questo periodo possono essere richiesti al tribunale i provvedimenti necessari per **congelare i pignoramenti** e consentire all'azienda di uscire dalla crisi.

Le imprese minori (ossia con ricavi inferiori ad €200.000 e debiti complessivi anche non scaduti inferiori ad €500.000) dovranno, invece, rivolgersi alle OCC (Organismi Composizione Crisi), che dovranno gestire la situazione di "sovraindebitamento" con modalità diverse da quelle previste per le Ocri. Tali imprese esauriranno la loro procedura nell'ambito della OCC presso la Camera di Commercio e non saranno soggette alle procedure concorsuali del Tribunale.

CONCLUSIONI

Riassumendo, chi non pagherà i contributi ai dipendenti, chi non verserà le tasse all'Agenzia delle Entrate o avrà un grosso carico di cartelle esattoriali non corrisposte, subirà una segnalazione automatica ed obbligatoria da parte dell'amministrazione che lo potrà portare: prima, davanti agli Ocri presso la CCIAA e, poi, in Tribunale per la procedura di liquidazione.

TO BE CONTINUED ...

GIOVEDÌ 11/04 PARLEREMO DI

"INTRODUZIONE DI SISTEMI DI ALLERTA NELLE AZIENDE"